

Circolare – Allegato 3

Oggetto: Equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49 e riflessi sugli affidamenti dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi tecnici di ingegneria e architettura.

In riscontro alle richieste pervenute da parte di diverse stazioni appaltanti aderenti alla Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia, in merito ai riflessi della L. 49/2023 sull'equo compenso negli affidamenti dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, si comunica quanto segue.

L'art. 1 della legge 49/2023 definisce l'equo compenso come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi stabiliti mediante decreti ministeriali, che con riferimento ai servizi tecnici di ingegneria e architettura sono attualmente rappresentate dalle tariffe indicate nel D.M. 17 giugno 2016, nonché dall'Allegato I.13 del Codice dei contratti pubblici, che attualizza il quadro tariffario al richiamato decreto ministeriale. Se antecedentemente alla L. 49/2023 dette tariffe erano prese come parametri di riferimento e in quanto tali suscettibili di ribasso in sede di gara, l'attuale formulazione normativa derivante dall'adozione della sopravvenuta legge 49/2023 pare disporre l'inderogabilità di tali tariffe, come evidenziato anche nella deliberazione ANAC n. 343 dd. 20.07.2023, in cui si rileva che "le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura".

Allo stato attuale permane una situazione di incertezza, che si rispecchia, tra gli altri, nello schema del Bando tipo ANAC n. 2/2023, relativo all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura con procedura aperta sopra soglia di rilevanza europea e oggetto di recente pubblica consultazione, in cui sono esposte tre possibili opzioni in merito all'impostazione dell'offerta economica alla luce delle nuove disposizioni sull'equo compenso. Parimenti, la medesima incertezza è riscontrabile confrontando le opposte conclusioni alle quali giungono la Delibera ANAC 101 dd. 28.02.2024 - nella quale si rileva che la presenza di un quadro normativo poco chiaro in merito alle modalità applicative della normativa sull'equo compenso alle procedure di gara impedisce che possa operare l'eterointegrazione del bando in forma di esclusione dalla gara di un concorrente, la cui offerta "perfettamente aderente ai contenuti della lex specialis, risulti non conforme alla L. 49/2023" – e il TAR Veneto, sez. III, che con la sentenza n. 634 dd. 03.04.2024 statuisce viceversa che la disciplina di gara debba ritenersi eterointegrata dalla L. 49/2023.

In attesa di un chiarimento normativo in materia, auspicato anche dalla stessa

Autorità Nazionale Anticorruzione, ed evidenziato che il collegamento normativo tra il Codice dei Contratti pubblici e la L. 49/2023 dovrebbe essere oggetto di discussione nella prossima Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio, si forniscono le seguenti indicazioni operative, recepite anche nei *template* di prossima pubblicazione.

Va in primo luogo rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 17 giugno 2016, il corrispettivo è dato dalla componente "compenso", a cui si aggiungono le spese e gli oneri accessori determinati in misura forfettaria entro un limite percentuale massimo del compenso stesso. Conseguentemente, si ritiene opportuno procedere come segue:

- 1) la stazione appaltante predispone in primo luogo la bozza di corrispettivo, comprensivo sia dell'equo compenso non ribassabile, costituito dalla somma delle tariffe, sia degli oneri e delle spese accessorie forfettari, e al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA;
- 2) di seguito, la stazione appaltante calcola la percentuale di incidenza degli oneri e delle spese accessorie sul corrispettivo totale di cui al punto 1), la quale costituisce la percentuale massima di sconto che può essere offerta dall'operatore economico.

Si evidenzia, tuttavia, come un pronunciato ribasso sulla componente spese e oneri accessori, ivi compresa l'ipotesi del suo totale azzeramento, seppur astrattamente possibile, potrebbe concretamente causare una lesione indiretta del compenso e una conseguente erosione della qualità del servizio, oltre a rendere l'offerta inaffidabile (si veda al riguardo quanto rilevato in merito anche dalla Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di luglio 2023 e TAR Lazio Roma – Sez. V-Ter n. 8580 del 30 aprile 2024). Peraltro, sempre in tale ottica, va rimarcato come per gli affidamenti sottosoglia l'art. 54, comma 1 del Codice configuri la facoltà ampiamente discrezionale delle stazioni appaltanti di valutare la congruità "di ogni ulteriore offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa", mentre nel quadro degli affidamenti soprassoglia, ai sensi dell'art. 110 del Codice, la valutazione della migliore offerta che appaia anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici individuati nel bando o nell'avviso di gara si configura come un preciso obbligo in capo alla stazione appaltante.

Per quanto concerne l'attuazione delle indicazioni operative di cui sopra nel quadro delle singole tipologie di affidamento, e alla luce del temuto appiattimento delle offerte economiche ventilato da più parti, in merito agli affidamenti diretti dei servizi di ingegneria e architettura la corretta modalità operativa si realizza mediante il previo interpello di un unico operatore economico, poiché, come previsto nell'Allegato I.1 del Codice, l'affidamento diretto si caratterizza per l'assenza di una procedura di gara. Viceversa, per gli affidamenti trova generale applicazione il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come da previsione dell'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice, mediante il quale la singola stazione appaltante può attuare l'adeguata ripartizione dei pesi ponderali tra la componente tecnica e quella economica, al fine di perseguire la giusta valorizzazione degli elementi qualitativi dell'offerta. Per l'eventualità in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'elemento qualitativo, la stazione appaltante può prevedere nella documentazione di gara il

posizionamento al primo posto in graduatoria del concorrente cui è attribuito il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità tra più offerte tecniche la stazione appaltante può procedere con sorteggio.

Nel rimarcare, infine, la necessità di procedere sempre alla corretta individuazione dei servizi da affidare nel quadro delle previsioni del D.M. 17 giugno 2016, anche alla luce del controllo approfondito attuato dalla Corte dei Conti in particolare sugli appalti finanziati dal PNRR/PNC.

Si rimanda alla **esemplificazione di determinazione percentuale** massima di sconto proponibile, in appendice alla circolare – **Allegato 3a**.

Distinti saluti.

Il Direttore centrale
dott.ssa Magda ULIANA

[firmato digitalmente]

In ordine ai contenuti della presente circolare, si ricorda che per eventuali richieste di parere è possibile in ogni tempo indirizzare una richiesta all'indirizzo PEC della Direzione centrale infrastrutture e territorio: territorio@certregione.fvg.it

Referenti da poter contattare

Magda Uliana direttore centrale (tel. 0403774721 - email: magda.uliana@regione.fvg.it)

Cristina Modolo direttore del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0432555284 – email: cristina.modolo@regione.fvg.it)

Elena De Nigris titolare di P.O. coordinamento amministrativo contabile e contrattuale del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0432555712 – email: elena.denigris@regione.fvg.it)

Oscar Buzzi coordinatore di struttura stabile per il coordinamento ed il supporto tecnico informatico nell'ambito delle attività della rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0432555474 - email: oscar.buzzi@regione.fvg.it)

Marco Gus del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica (tel. 0403774124 – email: marco.gus@regione.fvg.it)

AII. 3a - ESEMPIO DETERMINAZIONE PERCENTUALE MASSIMA DI SCONTO PROPONIBILE

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)	40.690,00 euro
Spese ed oneri accessori (25% del CP)	10.172,50 euro
Importo totale bozza di corrispettivo (TOT)	50.862,50 euro

La percentuale massima di sconto proponibile è data dalla seguente formula:

$$\left(1 - \frac{CP}{TOT}\right) * 100$$

Formula applicata all'esempio:

$$\left(1 - \frac{40.690}{50.862,5}\right) * 100 = 20$$

Pertanto, relativamente all'esempio di cui sopra, la percentuale massima di sconto proponibile risulta pari al 20%.